Conto corrente con la Posta Anno 87° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 6 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(4117)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 367.

Istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, recante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' istituita, con sede in Aosta, la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta.

La Giunta è composta:

1) del presidente del Tribunale di Aosta, che la presiede;

2) di un consigliere della Prefettura di Torino, designato dal Prefetto di Torino;

3) dell'Intendente di finanza di Aosta;

4) di due membri effettivi e di due supplenti designati annualmente dal Consiglio della Valle tra persone competenti in materia giuridica, amministrativa e contabile.

Il presidente del Tribunale di Aosta, il Prefetto di Torino e l'Intendente di finanza di Aosta designano annualmente un magistrato del tribunale, un consigliere della prefettura e un funzionario dell'intendenza, di grado non inferiore all'8°, che, in caso di assenza o di impedimento delle persone indicate nei numeri 1, 2 e 3 del comma precedente, devono rispettivamente sostituirli.

Non possono far parte della Giunta giurisdizionale amministrativa gli amministratori, gli stipendiati, i salariati e i contabili della Amministrazione della Valle d'Aosta e degli enti indicati nel n. 1 dell'articolo seguente, ed i parenti sino al secondo grado e gli affini sino al primo grado dei contabili previsti dal presente comma.

I componenti della Giunta sono nominati annualmente con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti.

Art. 2.

La Giunta giurisdizionale amministrativa è competente a giudicare:

1) i ricorsi concernenti la legittimità dei provvedimenti della Valle d'Aosta e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e alla vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale, quando abbiano per oggetto un interesse di persone fisiche o giuridiche, e sempre che i ricorsi medesimi non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione o alle attribuzioni contenziose di corpi o di collegi speciali;

2) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

3) le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza dei Consigli di prefettura.

Art. 3.

La Giunta giurisdizionale amministrativa decide anche in merito nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la competenza anche nel merito del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

Art. 4.

Sono attribuite alla giurisdizione esclusiva della Giunta giurisdizionale amministrativa, le controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono la com-

petenza esclusiva del Consiglio di Stato o della Giunta provinciale amministrativa, e che riguardano gli enti indicati nel n. 1 dell'art. 2.

Art. 5.

I giudizi avanti la Giunta giurisdizionale amministrativa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e i Consigli di prefettura, a seconda che si tratti delle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 2 e nel n. 3 dell'articolo stesso.

Alle riunioni della Giunta per decidere nelle materie previste dal n. 3 dell'art. 2, interviene, con voto consultivo, il ragioniere capo dell'Amministrazione della Valle o, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, il direttore di ragioneria dell'Intendenza di finanza di Aosta. Interviene altresì, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto.

Avverso le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è dato ricorso al Consiglio di Stato per le controversie previste nei numeri 1 e 2 dell'art. 2, e alla Corte dei conti per le controversie indicate nel n. 3 dell'articolo medesimo.

I termini e le forme del procedimento per i giudizi di appello sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia rispettivamente di appello avverso le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e dei Consigli di prefettura.

Contro le decisioni della Giunta giurisdizionale amministrativa è ammesso altresì ricorso per revocazione, nei casi previsti dall'art. 396 del Codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dalla scoperta o dall'accertamento del dolo o della falsità o dal recupero dei documenti.

Art. 6.

Le deliberazioni dei comuni e dei consorzi della Valle d'Aosta, integrale, secondo i casi, col visto del Presidente del Consiglio della Valle o con l'approvazione della Giunta, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi. Sono parimenti definitivi gli atti con i quali viene dalle suddette autorità negata l'esecutività o l'approvazione delle deliberazioni, nonchè i decreti del Presidente del Consiglio della Valle che ne pronunciano l'annullamento.

Art. 7.

Agli amministratori e agli impiegati della Valle d'Aosta e a tutti coloro che maneggiano il denaro della Valle medesima si applicano le disposizioni del titolo VI del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa sono esercitate dalla Giunta della Valle.

Art. 8.

Le spese relative all'istituzione e al funzionamento della Giunta giurisdizionale amministrativa fanno carico al bilancio della Valle d'Aosta. Questa provvederà all'istituzione della segreteria della Giunta e ai servizi relativi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 368.

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo alla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che istituisce il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, col quale è stata disposta l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 6 settembre 1946, n. 106, concernente l'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine di giorni 45 di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, per la presentazione delle domande degli aspiranti all'arruolamento straordinario di ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza in servizio ausiliario, è elevato a giorni 90.

Art. 2.

Il n. 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, è sostituito dal seguente:

n. 1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ad ogni grado abbia compiuto l'età di 18 anni alla data del presente decreto e non superato, alla stessa data, quella di 45 anni pei gradi di capitano e superiori, di 40 anni pei gradi di tenente, sottotenente e maresciallo di 3ª classe, ed, alla data di inizio del servizio ausiliario di polizia, quella di anni 35 per gli altri gradi.

Art. 3.

L'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, è sostituito dal seguente:

Art. 10. — Il servizio ausiliario di polizia finora prestato dai combattenti della guerra di liberazione nazionale, dai reduci e dagli altri ausiliari, è considerato servizio di ruolo ai fini della liquidazione della pensione spettante sia per anzianità, sia per ferite e infermità contratte in servizio e per cause di servizio, sia per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie dei caduti per cause di servizio.

Art. 4.

Ai combattenti della guerra di liberazione nazionale, ai reduci ed agli altri ausiliari in atto in servizio che non presenteranno domanda di arruolamento o che per qualsiasi ragione non saranno arruolati, viene concessa una indennità di buona uscita pari agli assegni di sei mesi per gli ufficiali e marescialli, e di 180 giorni per gli altri gradi.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1946
Atti del Governo registro n. 3, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1946, n. 369.

Istituzione dell'Ente approvvigionamento carboni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio carboni e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946 n. 471, sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato carboni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero, per i trasporti, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito l'Ente approvvigionamento carboni, persona giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma.

L'Ufficio centrale carboni, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, cessa di funzionare al momento in cui il nuovo Ente inizia la sua gestione. I contratti in corso saranno proseguiti dal nuovo Ente.

Il Servizio approvvigionamento delle Ferrovie dello Stato procederà alla liquidazione della passata gestione di intesa col Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ente approvvigionamento carboni ha lo scopo di provvedere all'acquisto e all'importazione del carbone fossile estero, dei suoi agglomerati e del coke.

Art. 3.

Il Comitato carboni, istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 471, stabilisce il quantitativo e la specie dei carboni esteri che dovranno essere importati dall'Ente approvvigionamento carboni e di quelli che potranno essere importati dai privati, nonchè, mediante istruzioni, i criteri che dovranno osservarsi per l'importazione e per ogni altra operazione attinente all'approvvigionamento dei carboni, ferme le competenze dei Ministeri del commercio con l'estero e delle finanze.

Art. 4.

Il capitale dell'Ente approvvigionamento carboni è stabilito in L. 500.000.000. Il Tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono autorizzati a sottoscrivere una quota complessiva del 20 %; il 30 % è sottoscritto dall'I.R.I.; il residuo 50 % è sottoscritto, per metà da imprese commerciali, e per metà da imprese industriali.

Mancando parte delle partecipazioni, lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a integrazione delle quote mancanti.

Art. 5.

Gli eventuali utili di gestione sono distribuiti tra i partecipanti di misura non superiore al 3,50 % annuo del capitale sottoscritto.

L'eventuale eccedenza è versata al Ministero del tesoro.

L'Ente ha facoltà di emettere obbligazioni.

Art. 6.

L'Ente approvvigionamento carboni è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro, ai quali spetta anche l'approvazione dei bilanci.

Sono organi dell'Ente, il presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. Il presidente ed il direttore generale sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto col Ministro per i trasporti.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per l'industria e il commercio su designazione dei rispettivi Ministeri ed Enti e dei partecipanti privati.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito, oltre che dal presidente, di venti componenti di nomina ministeriale, di cui:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante designato di concerto dai Ministeri della marina militare e della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

quattro rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

tre rappresentanti dell'I.R.I.;

dieci designati dai partecipanti privati.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Comitato esecutivo che comprende, oltre al presidente, otto componenti, di cui due scelti fra i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, due fra i rappresentanti dello Stato e degli Enti pubblici, e quattro fra i rappresentanti dei partecipanti privati.

Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, con voto deliberativo, un componente del Comitato carboni designato dal presidente del Comitato stesso.

Per il controllo amministrativo e contabile è istituito un Collegio di revisori, composto di cinque membri effettivi e due supplenti. Sono membri effettivi un consigliere della Corte dei conti, presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero delle finanze, e due rappresentanti designati dai partecipanti privati. Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Ente approvvigionamento carboni per gli acquisti necessari alle Ferrovie dello Stato dovrà avvalersi dell'Ufficio carboni del servizio approvvigionamento delle Ferrovie stesse, senza alcuna facoltà di ingerirsi nella sua organizzazione.

Il detto Ufficio carboni ha facoltà di determinare le qualità di carboni occorrentigli e le fonti di approvvigionamento.

Art. 9.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente approvvigionamento carboni redigerà lo statuto, che sarà approvato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 10.

L'Ente approvvigionamento carboni ha facoltà di richiedere che il pagamento delle forniture in assegnazione alle aziende industriali che esercitano l'esportazione, sia effettuato, in tutto o in parte, in valuta straniera, mediante utilizzo della quota lasciata a disposizione delle imprese, dalle norme vigenti.

Art. 11.

Gli atti con i quali l'Ente approvvigionamento carboni acquista i carboni non sono soggetti a registrazione, nè ad imposta di registro. L'importazione del carbone effettuata dall'Ente non è soggetta ad imposta sull'entrata.

Le somministrazioni fatte dall'Ente debbono risultare da apposita fattura, e sono soggette all'imposta generale sull'entrata a carico dell'acquirente, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Per la designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori, nonchè per ogni altro atto necessario, i partecipanti privati si riuniscono in assemblea.

Art. 14.

Finchè non è entrato in vigore lo statuto previsto dall'art. 9, i poteri deliberativi dell'Ente spetteranno al Consiglio di amministrazione, il quale delegherà al Comitato esecutivo le funzioni che crederà necessarie.

Il presidente potrà adottare provvedimenti cautelativi a tutela degli interessi dell'Ente, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea dei partecipanti privati nella sua prima riunione, può anche sedere in assemblee separate dei rappresentanti delle imprese commerciali e di quelle industriali. L'assemblea o le assemblee, per le votazioni cui dovranno procedere prenderanno come unità di ripartizione dei voti la quota minima sottoscritta.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 6 dicembre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Morandi — Campilli — Ferrari — Scoccimarro — Bertone

Visto *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 20. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1946.

Compensi speciali al personale delle Amministrazioni dello Stato per prestazioni di carattere eccezionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19;

Decreta:

I compensi speciali previsti dall'art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, possono essere concessi dai Ministri competenti, previe intese con quello per il tesoro:

a) agli impiegati statali di ruolo e non di ruolo meritevoli di particolare riconoscimento, in relazione alla durata del lavoro straordinario effettivamente compiuto in eccedenza all'orario normale di ufficio ed alle prestazioni straordinarie retribuibili con i compensi normali contemplati dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, applicando le tariffe orarie previste dagli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

b) per prestazioni speciali rese dal personale predetto in più del normale lavoro di ufficio ed il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

I compensi speciali possono essere concessi ai sensi del precedente comma, lettera *a*), solamente quando il lavoro straordinario ivi previsto sia stato prestato in dipendenza di esigenze indilazionabili, determinate da circostanze transitorie ed eccezionali, alle quali non può provvedersi col lavoro straordinario normale, nè con la utilizzazione di personale disponibile in altri uffici della stessa amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

DE GASPERI — BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, foglio n. 381. — FERRARI

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1946.

Somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1946, che fissa la indennità di missione per i servizi delle imposte di fabbricazione;

Visto che, con disposizione del Ministro per il tesoro, sono state triplicate le diarie previste dalle vigenti disposizioni per le missioni compiute dal personale statale nell'ambito di piccole distanze e senza pernottazione;

Decreta:

Art. 1.

Il capoverso 1) dell'art. 5 del decreto Ministeriale 16 maggio 1946, è sostituito come segue, con effetto dal 18 giugno 1946:

« 1) per ogni ora impiegata da un funzionario, compresi i viaggi, L. 60. La somma minima per ogni giorno è di L. 180 per i servizi nel comune di residenza e di L. 300 per i servizi fuori del comune di residenza; la massima è, in tutti e due i casi, di L. 500 se non vi è pernottazione e di L. 600 se vi è pernottazione; ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro n. 10, foglio n. 117

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria edilizia, meccanica e laterizia dei comuni di Pesaro, Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, Novafeltria e Macerata Feltria, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento:

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 229.

(4053)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica del comune di Taranto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

aro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza, n. 2, foglio n. 230.

(4054)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria della provincia di L'Aquila, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza, n. 2, foglio n. 222

(4055)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Tribuni Corrado avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 23-946 decisioni N. 35-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 11 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Tribuni Corrado fu Adolfo e di Aloisi Elvira, nato ad Alatri l'8 dicembre 1890 e residente in Roma, via Caulonia n. 16, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

... non avendo lo stesso svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista;

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 3 del regio decreto legislativ[o] 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato d[a] Tribuni Corrado e dispone la cancellazione del suo nom[e] dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel sup[-]plemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana d[el] 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 11 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTEN[A]

Il segretario: D. CURCIO

(3847)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Novafeltria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 194[6]

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stat[a] autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu[-]nale di Novafeltria (Pesaro-Urbino), di un mutuo di L. 816.00[0] con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero de[l] tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico de[l] bilancio dell'esercizio 1945.

(3939)

Autorizzazione al comune di Tavullia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 194[5]

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stat[a] autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu[-]nale di Tavullia (Pesaro-Urbino), di un mutuo di L. 650.00[0] con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero de[l] tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico de[l] bilancio dell'esercizio 1945.

(3940)

Autorizzazione al comune di Molini Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 194[6]

Con decreto interministeriale 23 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molini Imperia (Imperia), di un mutuo di L. 660.00[0] con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3933)

Autorizzazione al comune di Camogli a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 194[6]

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camogli (Genova), di un mutuo di L. 1.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3935)

Autorizzazione al comune di Barga a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barga (Lucca), di un mutuo di L. 560.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3936)

Autorizzazione al comune di Terracina a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 5.500.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3937)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fondi
contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 agosto 1946, è stata torizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu-le di Fondi (Latina), di un mutuo di L. 1.000.000 con o degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio ll'esercizio 1946.

938)

Autorizzazione al comune di Monsummano
contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 agosto 1946, è stata torizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu-le di Monsummano (Pistoia), di un mutuo di L. 500.000 con o degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio ll'esercizio 1946.

941)

Autorizzazione al comune di Cutigliano
contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 24 agosto 1946, è stata torizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu-le di Cutigliano (Pistoia), di un mutuo di L. 600.000 con o degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio ll'esercizio 1946.

942)

Autorizzazione al comune di Triggiano
contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 agosto 1946, è stata torizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comu-le di Triggiano (Bari), di un mutuo di L. 900.000 con o degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio ll'esercizio 1946.

943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

edia dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1946 - N. 246

rgentina	25 —	Norvegia	20,1625
istralia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
elgio	2,2817	Olanda	37,6185
rasile	5,45	Portogallo	4,057
anadà	100 —	Spagna	9,13
animarca	20,8505	S. U America	100 —
gitto	413,50	Svezia	27,78
rancia	0,8396	Svizzera	23,31
ran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
ndia (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

endita 3,50 % 1906	83,10
Id 3,50 % 1902	82,95
Id. 3 % lordo	69,35
Id. 5 % 1935	91,20
edimibile 3,50 % 1934	79 45
Id 5 % 1936	91,05
bbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
uoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,675
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	98,40
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per il ritiro di titoli definitivi
del Prestito redimibile 5 %

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 35.

Il giorno 22 luglio 1943, alle ore 6,30, nei locali della sede di Palermo della Banca d'Italia d'ordine della competente autorità, è stato provveduto alla distruzione, mediante abbruciamento con benzina — fra l'altro — delle seguenti quietanze esattoriali del Prestito redimibile 5 % prodotte per il cambio:

Serie 6ª — Numero quietanza: 563922 — Esattoria: Palermo — Data: 8 agosto 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564181 — Esattoria: Palermo — Data 14 ottobre 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564290 — Esattoria: Palermo — Data: 2 dicembre 1941 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564524 — Esattoria: Palermo — Data: 17 febbraio 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo n: 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564680 — Esattoria: Palermo — Data: 16 aprile 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

Serie 6ª — Numero quietanza: 564774 — Esattoria: Palermo — Data: 12 giugno 1942 — Numero e intestazione dell'articolo di ruolo: n. 40, Cirincione Rosa di Antonino — Importo: L. 550;

tutte con delega a favore di Pezzano Giovanni fu Francesco, pel ritiro dei titoli definitivi.

Si avverte, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, si disporrà la consegna dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % al signor Pezzano Giovanni fu Francesco, quale designato al ritiro nelle quietanze suddette.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4023) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito
di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 6, rilasciata il 14 ottobre 1945 dalla Intendenza di finanza di Teramo, a favore del notaio Catolfi Salvoni Curzio fu Roberto di Teramo, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 5 %-1951, per L. 75.000, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 novembre 1946

(4024) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	177919	Morteo Letizia fu Giovanni Battista minore sotto la patria potestà della madre Rigat Giuseppina fu Pietro ved. Morteo dom. a Torino	367,50
Id.	177918	Morteo Enrico fu Giovanni Battista minore ecc. come sopra	367,50
Id.	177920	Morteo Iolanda fu Giovanni Battista minore ecc., come sopra.	367,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 20 novembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(4022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	807236	Regoliosi Giuseppina di Aristide, nubile, dom. a Novara	1400 —
Prest. Red. 3,50 %	406043	Come sopra	1120 —
Id.	476302	Come sopra	490 —
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 novembre 1946 *Il direttore generale*: CONTI

(4036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Attribuzione dei buoni novennali 5 %, scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4 % presentati alle tesorerie di Cattaro, Fiume e Zara.

Per opportuna conoscenza degli aventi diritto si comunicano i numeri dei buoni novennali del Tesoro 5 % (1951) corrispondenti ai sottosegnati buoni novennali 4 % esibiti per il cambio alle sezioni di tesoreria di Cattaro, Fiume e Zara, alle quali per ragioni contingenti, non possono essere spediti i nuovi titoli per la consegna agli esibitori:

TAGLIO	BUONI 4%		BUONI 5%	
	Serie	Numeri	Serie	Numeri
		CATTARO		
100.000	A-1	1.999.801/2.000.000	B-12	649.001/200
100.000	A-3	1.999.601/800	B-12	649.201/400
100.000	A-3	1.999.801/2.000.000	B-12	649.401/600
100.000	A-4	1.999.601/800	B-12	649.601/800
100.000	A-4	1.999.801/2.000.000	B-12	649.801/650.000
100.000	A-5	1.999.601/800	B-12	650.001/200
100.000	A-5	1.999.801/2.000.000	B-12	650.201/400
100.000	A-6	1.999.601/800	B-12	650.401/600
100.000	A-6	1.999.801/2.000.000	B-12	650.601/800
100.000	A-7	1.999.601/800	B-12	650.801/651.000
100.000	A-7	1.999.801/2.000.000	B-12	651.001/200
100.000	A-8	1.891.001/200	B-12	651.201/400
100.000	A-8	1.891.201/400	B-12	651.401/600
100.000	A-9	1.891.001/200	B-12	651.601/800
100.000	A-9	1.891.201/400	B-12	651.801/652.000
100.000	A-10	1.891.001/200	B-12	652.001/200
100.000	A-10	1.891.201/400	B-12	652.201/400
100.000	A-11	1.583.201/400	B-12	652.401/600
100.000	A-11	1.583.401/600	B-12	652.601/800
100.000	A-12	1.583.201/400	B-12	652.801/653.000
100.000	A-12	1.583.401/600	B-12	653.001/200
100.000	A-13	1.583.201/400	B-12	653.201/400
100.000	A-13	1.583.401/600	B-12	653.401/600
100.000	A-14	1.583.201/400	B-12	653.601/800
100.000	A-14	1.583.401/600	B-12	653.801/654.000
100.000	A-15	1.221.801/222.000	B-12	654.001/200
100.000	A-15	1.222.001/200	B-12	654.201/400
100.000	A-16	1.221.801/222.000	B-12	654.401/600
100.000	A-16	1-222-001/200	B-12	654.601/800
100.000	A-17	1-221-801/222.000	B-12	654.801/655.000
100.000	A-17	1.222.001/200	B-12	655.001/200
100.000	A-18	1.221.801/222.000	B-12	655.201/400
100.000	A-18	1.222.001/200	B-12	655.401/600
100.000	A-19	1.235.801/236.000	B-12	655.601/800
100.000	A-19	1.236.001/200	B-12	655.801/656.000
100.000	A-20	1.235.801/236.000	B-12	656.001/200
100.000	A-20	1.236.001/200	B-12	656.201/400
100.000	A-21	1.235.801/236.000	B-12	656.401/600
100.000	A-21	1.236.001/200	B-12	656.601/800
100.000	A-22	1.994.201/400	B-12	656.801/657.000
100.000	A-22	1.994.401/600	B-12	657.001/200
100.000	A-22	1.994.601/800	B-12	657.201/400
100.000	A-22	1.994.801/995.000	B-12	657.401/600
100.000	A-22	1.995.001/200	B-12	657.601/800
100.000	A-22	1.995.201/400	B-12	657.801/658.000
100.000	A-22	1.995.401/600	B-12	658.001/200
100.000	A-22	1.995.601/800	B-12	658.201/400
100.000	A-22	1.995.801/996.000	B-12	658.401/600
100.000	A-22	1.996.001/200	B-12	658.601/800
100.000	A-22	1.996.201/400	B-12	658.801/659.000
100.000	A-22	1.996.401/600	B-12	659.001/200
100.000	A-22	1.996.601/800	B-12	659.201/400
100.000	A-22	1.996.801/997.000	B-12	659.401/600
100.000	A-22	1.997.001/200	B-12	659.601/800
100.000	A-22	1.997.201/400	B-12	659.801/660.000

TAGLIO	BUONI 4%		BUONI 5%	
	Serie	Numeri	Serie	Numeri
		FIUME		
10.000	A-1	313.641/60	B-12	328.341/60
10.000	A-3	313.221/40	B-12	328.361/80
500	A-4	7.544	B-12	263.635
500	A-4	7.586	B-12	263.636
500	A-4	7.587	B-12	263.637
1.000	A-4	36.313/14	B-12	266.209/10
2.000	A-4	81.353/56	B-12	270.777/80
2.000	A-4	81.365/68	B-12	270.781/84
5.000	A-4	158.241/50	B-12	301.351/60
5.000	A-5	158.311/20	B-12	301.361/70
1.000	A-7	36.305/6	B-12	266.211/12
1.000	A-7	36.307/8	B-12	266.213/14
5.000	A-7	158.071/80	B-12	301.371/80
5.000	A-8	120.791/800	B-12	301.381/90
5.000	A-8	120.801/10	B-12	301.391/400
5.000	A-8	120.811/20	B-12	301.401/10
5.000	A-8	120.821/30	B-12	301.411/20
5.000	A-8	120.831/40	B-12	301.421/30
5.000	A-8	120.841/50	B-12	301.431/40
5.000	A-8	120.851/60	B-12	301.441/50
500	A-10	1.066	B-12	263.638
500	A-10	1.067	B-12	263.639
500	A-10	1.077	B-12	263.640
500	A-10	1.078	B-12	263.641
500	A-10	1.116	B-12	263.642
500	A-10	1.122	B-12	263.643
1.000	A-10	25.413/14	B-12	266.215/16
1.000	A-10	25.475/76	B-12	266.217/18
5.000	A-10	120.881/90	B-12	301.451/60
10.000	A-11	420.361/80	B-12	328.381/400
20.000	A-11	643.121/60	B-12	361.121/60
500	A-13	12.443	B-12	263.644
10.000	A-21	375.781/800	B-12	328.401/20
2.000	A-22	1.021.305/308	B-12	270.785/88
2.000	A-22	1.021.309/312	B-12	270.789/92
2.000	A-22	1.021.313/316	B-12	270.793/96
2.000	A-22	1.021.317/320	B-12	270.797/800
2.000	A-22	1.021.321/324	B-12	270.801/804
2.000	A-22	1.021.325/328	B-12	270.805/808
2.000	A-22	1.021.329/332	B-12	270.809/812
2.000	A-22	1.021.333/336	B-12	270.813/816
2.000	A-22	1.021.337/340	B-12	270.817/820
2.000	A-22	1.021.341/344	B-12	270.821/824
5.000	A-22	1.051.171/180	B-12	301.461/470
		ZARA		
500	A-1	22.893	B-12	263.600
1.000	A-1	67.959/60	B-12	266.131/32
1.000	A-1	67.961/62	B-12	266.133/34
5.000	A-1	263.481/90	B-12	301.271/80
10.000	A-1	503.461/80	B-12	328.221/40
2.000	A-3	112.889/92	B-12	270.753/56
10.000	A-3	503.181/200	B-12	328.241/60
1.000	A-4	67.977/78	B-12	266.135/36
5.000	A-5	263.391/400	B-12	301.281/90
5.000	A-5	263.401/410	B-12	301.291/300
5.000	A-5	263.461/470	B-12	301.301/310
10.000	A-5	503.221/40	B-12	328.261/80
50.000	A-5	1.039.301/400	B-12	461.301/400
50.000	A-5	1.039.401/500	B-12	461.401/500
500	A-6	22.919	B-12	263.601
2.000	A-6	112.837/40	B-12	270.757/760
2.000	A-6	112.857/60	B-12	270.761/764
1.000	A-7	68.041/42	B-12	266-137/38
2.000	A-7	112.885/88	B-12	270.765/68
2.000	A-7	112.889/92	B-12	270.769/72
1.000	A-8	62.167/68	B-12	266.139/40
5.000	A-8	240.661/70	B-12	301.311/20
1.000	A-9	62.063/64	B-12	266.141/42

TAGLIO	BUONI 4%		BUONI 5%	
	Serie	Numeri	Serie	Numeri
1.000	A-9	62.065/66	B-12	266.143/44
1.000	A-9	62.067/68	B-12	266.145/46
1.000	A-9	62-069/70	B-12	266.147/48
1.000	A-9	62.071/72	B-12	266.149/50
1.000	A-9	62.159/60	B-12	266.151/52
1.000	A-9	62.175/76	B-12	266.153/54
10.000	A-9	466.781/800	B-12	328.281/300
10.000	A-9	466.801/20	B-12	328.301/10
500	A-10	20.370	B-12	263.602
500	A-10	20.371	B-12	263.603
500	A-10	20.372	B-12	263.604
500	A-10	20.373	B-12	263.605
2.000	A-10	106.957/60	B-12	270.773/76
5.000	A-10	240.601/610	B-12	301.321/30
500	A-11	8.805	B-12	263.606
500	A-11	8.806	B-12	263.607
500	A-11	8.813	B-12	263.608
500	A-11	8.826	B-12	263.609
500	A-11	8.839	B-12	263.610
500	A-11	8.844	B-12	263.611
1.000	A-11	39.843/44	B-12	266.155/56
500	A-12	8.801	B-12	263.612
500	A-12	8.802	B-12	263.613
1.000	A-12	39.731/32	B-12	266.157/58
1.000	A-12	39.757/58	B-12	266.159/60
1.000	A-13	39.735/36	B-12	266.161/62
5.000	A-13	173.041/50	B-12	301.331/40
1.000	A-14	39.761/62	B-12	266.163/64
1.000	A-14	39.763/64	B-12	266.165/66
5.000	A-14	172.841/50	B-12	301.341/50
500	A-17	2.621	B-12	263.614
500	A-17	2.622	B-12	263.615
500	A-17	2.623	B-12	263.616
500	A-17	2.624	B-12	263.617
500	A-17	2.625	B-12	263.618
500	A-17	2.626	B-12	263.619
500	A-17	2.627	B-12	263.620
500	A-17	2.628	B-12	263.621
500	A-17	2.629	B-12	263.622
500	A-17	2.630	B-12	263.623
500	A-17	2.631	B-12	263.624
500	A-17	2.632	B-12	263.625
500	A-17	2.633	B-12	263.626
500	A-17	2.634	B-12	263.627
500	A-17	2.635	B-12	263.628
500	A-17	2.636	B-12	263.629
500	A-17	2.637	B-12	263.630
500	A-17	2.638	B-12	263.631
500	A-17	2.639	B-12	263.632
500	A-17	2.640	B-12	263.633
500	A-17	2.653	B-12	263.634
1.000	A-17	29.217/18	B-12	266.167/68
1.000	A-17	29.229/30	B-12	266.169/70
1.000	A-17	29.241/42	B-12	266.171/72
1.000	A-17	29.263/64	B-12	266.173/74
1.000	A-17	29.277/78	B-12	266.175/76

Roma, addì 2 dicembre 1946

(4084) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Zanetti Menotti, già esercente in Padova. Tali marchi recavano il n. 17.

(4034)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a 70 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante norme per l'assunzione dei reduci ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 70 posti di vicesegretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 espletato il 26 aprile 1946) e 1° gennaio 1946 (pubblicato il 9 febbraio 1946 - in corso di espletamento), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a vicesegretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrano in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati di cui al presente articolo potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi.

Per quei candidati che rientrano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, tale limite era di anni 30.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Tale condizione non è neppure richiesta per i dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni statali che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, tranne che per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'apirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti.

Per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa.

I non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tal modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non ottengano il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo ove esso venga negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai competenti superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Analogamente dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a*) del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vicesegretario in prova della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità.

Art. 12.

Coloro che parteciperanno al presente concorso senza riportarvi la idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Art. 13.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
8) legislazione speciale amministrativa;
9) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 14.

Con successivo decreto saranno fissate la data e la sede degli esami.

Ove occorra, le prove scritte avranno luogo in più sedi, da determinarsi con il decreto di cui al presente articolo.

Art. 15.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 18.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1946
Registro Interno n. 8, foglio n. 162. — VILLA

(4095)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero dell'industria e commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernente i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 65458/12106.2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

Sono accantonati quattro posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale del personale e degli affari generali via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni, dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gl italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

11) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto cui aspira.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9), 10) ed 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione della Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con il certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione dell'idoneità. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 9.

I vincitori saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a inservienti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di inserviente, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 22 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1946
Registro Industria e Commercio n. 7, *foglio n.* 387. — BOUSQUET

(4041)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.